

Corte d'appello di Brescia, II sezione penale (Presidente relatore Dr. Vacchiano), sentenza. n. 2901 del 29.10.2018 – dibattimento

**Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Pagamento di canoni di leasing di un terzo –  
Sussistenza del reato**

Sussiste la responsabilità a titolo di bancarotta per distrazione in capo agli amministratori di una società che hanno proceduto al pagamento di canoni relativi ad un contratto di leasing intercorso fra altri soggetti, quando non sia stata provata la mera interposizione fittizia della società beneficiaria della locazione (peraltro, riconducibile ai medesimi amministratori della fallita) nel contratto sottoscritto con la finanziaria, nonché l'esclusiva utilizzazione da parte della fallita degli immobili oggetto di leasing ed, anzi, sussista prova del vantaggio economico ottenuto dalla società terza a seguito dell'operazione (a discapito delle casse della fallita).

Del reato di cui sopra rispondono anche i sindaci della società, poiché i pagamenti dei canoni di locazione venivano indebitamente contabilizzati non come canoni ma quali "acquisto merci" e gli importi dovuti a titolo di canone poi capitalizzati nella voce "rimanenze", senza alcuna ragione economica. Ciò all'evidente fine di fornire all'esterno la rappresentazione di inesistenti ed assai migliori situazione patrimoniale e risultato d'esercizio, sui quali i sindaci avrebbero dovuto indagare e chiedere conto, stante la relativa consistenza.